

quella della singola impresa che entra a far parte del gruppo medesimo e, in caso di più opzioni esercitate da distinte imprese ovvero gruppi che vengono ad essere controllati dalla medesima impresa, rileva l'opzione esercitata in data meno recente.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia dell'opzione esercitata, la nuova opzione non può avvenire prima del decorso del decennio originariamente previsto.

Nel **rigo OP1 ("Tipo di comunicazione")** vanno barrate le caselle in funzione della tipologia di comunicazione effettuata.

In particolare, va barrata:

- la **colonna 1 ("Opzione")**, in caso di esercizio, per la prima volta, dell'opzione ai sensi dell'art. 3 del decreto;
- la **colonna 2 ("Rinnovo")**, in caso di rinnovo dell'opzione ai sensi dell'art. 4 del decreto.

I righi **da OP2 a OP5, colonne 1 e 2**, vanno compilati indicando il codice fiscale delle società del gruppo per le quali trova applicazione il regime di "tonnage tax" e sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.

## 24.2 SEZIONE II – OPZIONE PER IL CONSOLIDATO NAZIONALE.

Gli articoli 117 e seguenti del TUIR prevedono un regime opzionale per la determinazione di un'unica base imponibile in capo al consolidato.

È previsto l'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo tra la società o l'ente consolidante e ciascuna società consolidata.

Possono optare per il regime del consolidato:

- le società e gli enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR per i quali sussista il rapporto di controllo, con ciascuna società consolidata, come definito dall'art. 117 del TUIR e dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2014 (di seguito "decreto");
- solo in qualità di consolidanti, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR, a condizione:
  - di essere residenti in paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
  - di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa, come definita dall'art. 55 del TUIR, mediante una stabile organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna società consolidata sia effettivamente connessa.

La sezione va compilata dalla consolidante per comunicare:

- l'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo (art. 5 del decreto);
- il rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo (art. 14, comma 1, del decreto).

Qualora nell'ambito del gruppo ricorrano simultaneamente le suddette ipotesi, nella presente sezione vanno evidenziati i diversi casi per i quali è effettuata la comunicazione, indicando, altresì, tutti i soggetti partecipanti al consolidato.

La comunicazione va effettuata dalla consolidante all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o rinnovare o confermare la predetta opzione (art. 119, comma 1, lett. d), del TUIR, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175).

Nei **rigi da OP6 a OP10** devono essere indicati i dati relativi alla società consolidata. In particolare:

- nella **colonna 1** e nella **colonna 2** vanno indicati, rispettivamente, il codice fiscale e la denominazione o la ragione sociale del soggetto consolidato;
- nella **colonna 3 ("Tipo comunicazione")** va indicato il tipo di comunicazione relativa a ciascuna società consolidata. Pertanto, nella casella va inserito il codice:
  - 1** esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo;
  - 2** rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo;
  - 3** conferma della tassazione di gruppo.
- nella **colonna 4 ("Esercizio sociale")** va indicato, con riferimento al periodo di tre anni di durata dell'opzione (art. 117, comma 3, del TUIR) l'esercizio sociale nel quale viene resa la comunicazione. Nella casella va inserito il codice:
  - 1** primo periodo;
  - 2** secondo periodo;
  - 3** terzo periodo.

Ad esempio, qualora in seguito all'iniziale comunicazione di esercizio dell'opzione da parte delle società A (consolidante), B e C (consolidate), si verifichi, nell'esercizio successivo, l'esercizio dell'opzione per la nuova società D, deve essere indicato:

	Tipologia comunicazione	Esercizio sociale
Società B	3	2
Società C	3	2
Società D	1	1

In caso di operazioni straordinarie che non determinano l'interruzione della tassazione di gruppo, secondo la specifica disciplina contenuta nel decreto, va evidenziata del nuovo assetto organizzativo (in occasione del rinnovo dell'opzione).

In particolare va barrata la **colonna 5 ("Operazioni straordinarie")** qualora si tratti di nuova società risultante dall'operazione. In tal caso, devono essere compilate anche la colonna 3 "Tipo comunicazione" e la colonna 4 "Esercizio sociale" riportando, rispettivamente, il codice relativo al tipo di comunicazione effettuata (ad esempio: 2 per il rinnovo dell'opzione; 3 per la conferma della tassazione di gruppo) nonché l'esercizio sociale di riferimento;

- nella **colonna 6 ("Acconto separato")**, qualora il versamento dell'acconto sia stato effettuato in modo separato, va indicato il codice 1, altrimenti il codice 2;
- al fine di indicare il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo (art. 5 del decreto), nella **colonna 7 ("Attribuzione perdite")** va inserito il codice:
  - 1 attribuzione alla società o ente consolidante;
  - 2 attribuzione proporzionale alle società che hanno prodotto le perdite;
  - 3 attribuzione alle società che hanno prodotto le perdite secondo modalità diverse dalle precedenti.

### 24.3 SEZIONE III - OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE.

Gli articoli 115 e 116 del TUIR prevedono il regime opzionale di imputazione del reddito della società partecipata ai soci in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione (di seguito "trasparenza").

Possono optare per il regime di "trasparenza":

- in qualità di partecipata, le società di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR e, in qualità di soci, i soggetti di cui citato art. 73 del TUIR (art. 115 del TUIR);
- in qualità di partecipata, le società a responsabilità limitata e, in qualità di soci, persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa.

L'opzione ha la durata di tre esercizi sociali ed è irrevocabile.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 aprile 2004 (di seguito: "decreto") sono state adottate le disposizioni applicative del predetto regime.

La sezione va compilata dalla società trasparente per comunicare:

- l'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale (art. 4, comma 1, del decreto);
- il rinnovo dell'opzione per la trasparenza fiscale (art. 5 del decreto);
- la conferma del regime di tassazione per trasparenza (art. 10, comma 4, del decreto).

L'art. 10, comma 4, del decreto prevede che in caso di fusione o di scissione della società partecipata, l'opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che, ricorrendo i presupposti sopra indicati stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 115 del TUIR, essa venga confermata da tutti i soggetti interessati entro il periodo d'imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali.

La comunicazione va effettuata dalla società trasparente all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o rinnovare o confermare l'opzione (art. 16 del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175).

Nel **rigo OP11** va barrata la casella in funzione della tipologia della comunicazione effettuata.

Nei **righe da OP12 a OP15** vanno indicati i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR; in particolare va riportato, in **colonna 1**, il codice fiscale della persona fisica partecipante e, in **colonna 2**, il codice fiscale della società.

Nel caso di comunicazione di cui all'art. 10, comma 4, del decreto, da effettuarsi a condizione che ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 115 del TUIR, devono essere riportati i dati di tutti i soggetti interessati.